



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 366

del 03/03/2023

Proponente : DIREZIONE-02 Ambiente - Attività Produttive - Servizi Demografici - URP - Partecipazione

OGGETTO

RINNOVO DODECENNALE DELLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO AVVIATO CON L'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1761 DEL 31/12/2020- APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA E DELLA MODULISTICA PER IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Uffici Partecipati	
DIREZIONE-08 Polizia Municipale – Sicurezza Urbana	ASSESSORE PESCIATINI
DIREZIONE-02 Ambiente - Attività Produttive - Servizi Demografici - URP - Partecipazione	

LA DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione n. 9 del 31/01/2019, esecutiva, con la quale è stata adottata la nuova macrostruttura dell'ente, successivamente modificata (ultima modifica apportata con Deliberazione n. 331 del 13/12/2022);
- la Deliberazione del C.C. n. 77 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023- 2025 con relativi allegati ai sensi di legge e le successive variazioni;
- la Deliberazione della G.C. n. 366 del 28/12/2022 con la quale è stata approvata la parte finanziaria del P.E.G. 2023 e le successive variazioni;
- la decisione del Sindaco n. 135 del 14/12/2022, con la quale la sottoscritta Dott.ssa Cristina Pollegione è stata nominata Dirigente della Direzione D-02 "AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DEMOGRAFICI -URP -PARTECIPAZIONE";

Premesso che:

- L'art. 1, comma 686, della legge n. 145/2018 (c.d. L. Bilancio 2019) ha modificato il D. Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi o Bolkestein) ed ha sottratto il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche dall'applicazione della citata Direttiva; la nuova formulazione degli artt. 7, lett. f-bis, e 16, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 59/2010, prevede che non trovino più applicazione le disposizioni normative che impongono di individuare gli operatori mediante una procedura selettiva, secondo criteri trasparenti e non discriminatori, stabilendo una durata dei titoli autorizzatori limitata e non soggetta a rinnovo automatico (artt. 7 e 16 del D. Lgs. n. 59/2010);
- Il D.L. n. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), convertito in legge n. 77/2020, all'art. 181 comma 4-bis ha disposto: "le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività";
- Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020, sono state approvate le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020";
- Con Delibera della Giunta n 1548 del 9.12.2020, la Regione Toscana, preso atto delle linee Guida del Ministero, ha approvato le modalità operative per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del territorio regionale in scadenza entro il 31 dicembre 2020;
- Il dirigente competente, in attuazione della normativa statale e regionale succitata, con provvedimento n 1761 del 30.12.2020, ha approvato l'avviso pubblico di avvio del procedimento d'ufficio ex art. 181 c. 4-bis d.l. n. 34/2020, conv. l. 77/2020, per il rinnovo delle concessioni di aree

pubbliche relative a posteggi in mercati, fiere e isolati per l'esercizio del commercio, svolgimento attività artigianali, somministrazione alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori agricoli, scadenti entro il 31/12/2020;

- Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 del DL 105/2021 e dall'art. 56 bis della legge n. 106/2021 di conversione del decreto legge n. 73 del 2021, vista la proroga al 31/03/2022 disposta dal Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 (in G.U. 18/02/2022, n. 41), la validità delle concessioni e il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 29 giugno 2022;
- In applicazione di quanto previsto dall'art. 127 comma 1 lett. e) della LRT 62/2018 "Codice del Commercio, in riferimento alla regolarità contributiva al termine suddetto è stata applicata una moratoria di 180 giorni per la regolarizzazione del requisito prima di procedere con la declaratoria di mancato rinnovo/decadenza dal titolo autorizzatorio-concessorio;
- L'avviso di avvio del Procedimento, con tutti i riferimenti normativi, le condizioni e i termini relativi, è stato pubblicato e costantemente aggiornato alla pagina istituzionale <https://www.comune.pisa.it/it/bando/avviso-agli-operatori-di-commercio-su-area-pubblica-titolari-di-autorizzazione-concessione> e in primo piano nella sezione WEB dell'Ufficio Attività Produttive alla pagina <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/informazioni-uffici-procedimenti-modulistica-orientamento-alla-creazione-di-impresa>, specificando, tra l'altro, che nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo era consentito agli operatori economici di proseguire l'attività e che qualora, all'esito della verifica del possesso dei requisiti, fossero emerse difformità non regolarizzabili, non si sarebbe proceduto al rinnovo della concessione;
- Nel periodo intercorso dall'originario termine di scadenza del 31.12.2020 al 29/06/2022, proprio in forza delle sopra citate disposizioni normative che hanno prorogato la validità delle concessioni in oggetto, molti operatori commerciali hanno continuato a disporre del loro titolo anche attraverso cessioni o affitti di azienda;

Considerato che:

- La questione, come noto, è incisa dalla disciplina comunitaria in materia di concorrenza, essendo emersi dubbi di compatibilità tra il diritto interno e quello comunitario;
- Questa Amministrazione - considerato che è stato avviato il procedimento per il rinnovo delle concessioni in attuazione della normativa statale e regionale e che le regole del giusto procedimento impediscono ulteriori dilazioni dei tempi previsti per la chiusura del procedimento in esame, anche in considerazione del fatto che non vi sono stati sviluppi normativi né chiarimenti interpretativi da parte dello Stato che consentano di superare lo stallo operativo imposto dalla contraddittorietà dell'attuale quadro di riferimento sopra citato, con atto di Giunta 154 del 9/06/2022, Atto di indirizzo, ha deliberato di procedere nel rinnovo dodecennale delle concessioni in oggetto che, per effetto della sopravvenuta normativa statale sopra citata, sono state prorogate nella loro validità, originariamente fissata al 31 dicembre 2020, fino al 29 giugno 2022 e, al contempo, considerati gli emersi dubbi di compatibilità tra il diritto interno e quello comunitario, pur tutelando i diritti degli operatori interessati dal procedimento in essere, al fine di perseguire un'efficacia concreta e sostenibile del proprio operato, nel rispetto delle eventuali evoluzioni del quadro normativo, ha previsto che l'esito del procedimento, e così il rinnovo delle concessioni di che trattasi, debba ritenersi automaticamente sottoposto ad eventuali diversi termini e/o condizioni che dovessero essere imposte dalla normativa statale in materia di concorrenza;
- Preso atto dell'indirizzo espresso, con provvedimento direzione 14 n. 1019 del 22/06/2022 il dirigente competente, in considerazione della necessità di concludere il procedimento entro il 29/06 nei confronti degli operatori risultati regolari, rilevato che in esito delle verifiche è emerso un numero elevato di irregolarità nonché, con particolare riferimento al DURC, interrogazioni delle banche dati ancora senza esito e che il continuo flusso dei subingressi nella titolarità delle concessioni rendeva necessario l'estensione dei controlli ai nuovi titolari, avvalendosi della possibilità di cui al punto 3 dell'allegato 2 alla Delibera di Giunta Regionale 1548/2020 : - ha approvato l'avviso pubblico di **prima conclusione dei controlli**; - ha ulteriormente richiamato i concessionari ancora irregolari a sanare la propria situazione entro il 29/06; - ha stabilito di riprendere i controlli dal giorno 30/06, al fine di verificare che la regolarizzazione sia intervenuta entro il termine di legge; - ha stabilito di

procedere nel frattempo con l'approvazione dei rinnovi in forma massiva, fiera per fiera, mercato per mercato e posteggi fuori mercato, nei confronti dei concessionari risultati regolari al 22/06 e di quelli che in ragione del recente subingresso, dati i tempi tecnici connessi all'attivazione di nuove posizioni, non potevano nell'immediato essere ancora assoggettati a verifica, salva la revoca della concessione rinnovata in caso di esito ostativo nei confronti del nuovo concessionario.

- L'avviso è stato regolarmente pubblicato, oltre che all' Albo Pretorio, con le stesse modalità dei precedenti relativi al procedimento.
- **In data 30/06 sono stati approvati e pubblicati, con le medesime modalità, nel rispetto delle norme sulla privacy, i provvedimenti massivi di rinnovo concessione** suddivisi fiera per fiera, mercato per mercato e posteggi fuori mercato. Tali provvedimenti , specificamente, in seguito ad approfondimento tecnico-normativo delle proroghe intervenute, in particolare analizzato il dettato dell'art. 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020: "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza e dell'art. 26 bis del D.L. 22/03/2021 n. 41, hanno preso atto che, **al pari degli altri atti abilitativi comunque denominati, le concessioni in parola sono state prorogate nella loro validità, originariamente fissata al 31 dicembre 2020, fino al 29 giugno 2022**, per cui il rinnovo dodicennale, inizialmente previsto a far data dal 1 gennaio 2021, indipendentemente dalla data del rilascio, deve farsi decorrere ora dal 30/06/2022, con effetti fino al 30 giugno 2034;
- Approvati e pubblicati i provvedimenti di rinnovo nei confronti degli operatori risultati regolari sono quindi state riavviate le verifiche degli altri relativamente ai quali i provvedimenti massivi definitivi di rinnovo **sono in fase di elaborazione**, atteso che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 127 comma 1 lett. e), della LR 62/2018 e s.m.i., per la regolarizzazione del DURC è stato considerato ulteriore termine di 180 giorni prima della declaratoria di decadenza, passando quindi al termine finale del 27/12, e che alla data odierna ancora persistono le procedure di notifica dei mancati rinnovi-decadenze dal titolo abilitativo e concessorio pure avviate a dicembre 2022 per diversi operatori riscontrati irregolari;

Ritenuto che, tutto ciò premesso:

- possa comunque procedersi con il rilascio degli attestati di rinnovo delle concessioni nei confronti dei soggetti ricompresi nei provvedimenti approvati il 30/06/2022, proseguendo poi, appena esaurito il procedimento con le notifiche di cui si è detto, con l'approvazione massiva dei soggetti risultati in regola in seguito alle verifiche effettuate successivamente a tale data;

Ritenuto opportuno fissarsi la procedura che segue:

- l'Ufficio procederà nell'invio delle attestazioni di rinnovo a mezzo PEC, previo assolvimento virtuale dell'imposta di bollo da parte degli aventi titolo, così come indicato nella circolare dell'AgE - risposta n. 573/2021, da inoltrare esclusivamente tramite il portale STAR, con una singola pratica per ogni singolo posteggio, pratica da qualificarsi espressamente in quanto a codice attività, ubicazione e oggetto nel modulo di riferimento;
- avviare il rilascio a partire dalle attestazioni per il Mercato di Via Paparelli, considerato che relativamente ad esso il nuovo Piano del Commercio ha stabilito la separazione delle autorizzazioni attualmente bisettimanali in settimanali, istituendo due mercati separati, uno del mercoledì, uno del sabato, ragion per cui è necessario intervenire prima possibile con la modifica dei titoli in tal senso;
- approvare il fac-simile dell'attestazione di rinnovo che sarà utilizzato dall'ufficio per il rilascio ai singoli concessionari

Viste:

-la L.R. 23/11/2018, n. 62 - Codice del Commercio della Regione Toscana, in particolare il Titolo II, Capo V, rubricato "commercio su aree pubbliche";

-il d.lgs. n. 222/2016, allegato A, sezione 1, punto 2 che conferma, come indicato dalla L.R. citata, la contestualità provvedimento fra concessione e autorizzazione;

Dato atto che la concessione rinnovata mantiene il collegamento giuridico con l'autorizzazione di cui all'articolo 35 della L.R n. 62/2018 e pertanto mantengono validità le presenze maturate con tale autorizzazione anche nel caso di partecipazione alle spunte nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, di cui all'art. 32, comma 1, lett. j) della citata L.R citata;

Dato atto, altresì,

-che la presente determinazione vale come ratifica del rinnovo imposto dalla legge in modo automatico senza l'intermediazione di alcun potere amministrativo, costituendo l'atto di proroga come meramente ricognitivo di un effetto prodotto automaticamente dalla legge e quindi alla stessa direttamente riconducibile, previa la mera verifica del possesso dei requisiti di legge in capo ai concessionari che, in questa accezione, diventano condizioni necessarie e sufficienti alla proroga automatica.

-che l'Amministrazione Comunale non è responsabile degli effetti conseguenti ad avvenimenti normativi che dovessero disciplinare diversamente l'estensione temporale delle concessioni in argomento o interrompere la validità stesse. In tal caso il concessionario o gli aventi causa non avranno diritto a risarcimenti o indennizzi di natura patrimoniale o morale da parte dell'Amministrazione Comunale

Visto infine:

-la Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. e ii;

- il Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera C.C. n. 1 del 25/01/2022;

il vigente Regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone mercatale come da ultimo modificato con delibera C.C. n. 28 del 30.05.2022;

-il d.lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 107 ai fini della competenza sull'adozione del presente provvedimento;

-che il presente provvedimento non è soggetto al visto di cui all'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 41/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dr.ssa Laura Brugioni, Posizione Organizzativa dell'Ufficio Attività Produttive - U.O. Aree pubbliche, in seno a questa direzione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sull'assetto organizzativo e gestionale approvato con delibera di G.C. n. 205/2012, la sottoscritta dichiara:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente

DECIDE

Per quanto esposto in premessa, che di questo atto costituisce parte integrante e sostanziale, costituendone la motivazione:

1. Di approvare il fac-simile di attestazione del rinnovo delle concessioni in oggetto - allegato A - al fine di trasmettere l'avvenuta conclusione positiva della procedura a ciascun avente titolo facendo presente che la posizione abilitativa soggettiva - concessione e contestuale autorizzazione - in seguito alla proroga normativa di validità dei titoli esistenti fino al 29/06/2022, è da ritenersi rinnovata fino al 30/06/2034, valevole ad ogni effetto civile e amministrativo, in virtù del rinnovo che la legge dispone come automatico previa verifica dei requisiti soggettivi.
2. di procedere in primo luogo con il rilascio delle attestazioni individuali relative agli operatori risultati regolari e ricompresi nei provvedimenti di rinnovo per mercati/fiere/posteggi fuori mercato approvati in data 30/06/2022 e, in seguito all'approvazione dei relativi provvedimenti massivi, agli operatori che sono risultati regolari in seguito alla ripetizione delle verifiche successivamente al 30/06/2022;
3. di procedere nell'invio delle attestazioni di rinnovo a mezzo PEC, previo assolvimento virtuale dell'imposta di bollo da parte degli aventi titolo, così come indicato nella circolare dell'AgE - risposta n.

573/2021, da inoltrarsi all'Ufficio Attività produttive – UO Aree Pubbliche esclusivamente tramite il portale STAR, con una singola pratica per ogni singolo posteggio, pratica da qualificarsi espressamente in quanto a codice attività, ubicazione e oggetto nel modulo di riferimento;

4. di avviare il rilascio a partire dalle attestazioni per il Mercato di Via Paparelli, considerato che relativamente ad esso il nuovo Piano del Commercio ha stabilito la separazione delle autorizzazioni attualmente bisettimanali in settimanali, istituendo due mercati separati, uno del mercoledì, uno del sabato, ragion per cui è necessario intervenire prima possibile con la modifica dei titoli in tal senso;
5. di dare atto che l'Amministrazione Comunale non è responsabile degli effetti conseguenti ad avvenimenti normativi che dovessero disciplinare diversamente l'estensione temporale delle concessioni in argomento o interrompere la validità stesse. In tal caso il concessionario o gli aventi causa non avranno diritto a risarcimenti o indennizzi di natura patrimoniale o morale da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.
7. Di pubblicarlo, altresì, all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Pisa avvalendosi della forma dell'avviso pubblico generale per l'avvio del procedimento, come già fatto in precedenza, considerato l'ingente numero dei destinatari, nonché sul sito internet del Comune di Pisa all'indirizzo

<https://www.comune.pisa.it/it/bando/avviso-agli-operatori-di-commercio-su-area-pubblica-titolari-di-autorizzazione-concessione> nell'ambito dello spazio web dedicato al procedimento

8. Di trasmetterlo alle locali Associazioni di categoria per la massima diffusione nei confronti degli operatori interessati.

La Dirigente

Documento firmato digitalmente da

CRISTINA POLLEGIONE / ArubaPEC S.p.A.